



COMUNE DI DOUES
COMMUNE DE DOUES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE



COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 54

OGGETTO :

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2023.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **undici** e minuti **zero** in Doues e nella residenza comunale si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. **ABRAM GIORGIO**, e con l'assistenza del Segretario comunale **Dr. TANGO Edoardo**.

Sono intervenuti i Sigg. :

Cognome e Nome	Presente
ABRAM GIORGIO - Sindaco	Sì
DIEMOZ DANIEL - Assessore con funzioni di VICESINDACO	Sì
ABRAM FLAVIA - Assessore	Sì
RIANE ALDINO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 0

IL SINDACO

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del presente oggetto.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2023

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

CONSIDERATO, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 17 maggio 2021, con la quale si approvano le aliquote IMU per l'anno 2021, tacitamente confermate per l'anno 2022;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2023 le aliquote IMU 2021 e 2022 che risultano essere le seguenti:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,0 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Aree edificabili	7,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6 per mille
Altri fabbricati	7,6 per mille

RITENUTO di confermare per l'anno 2023 le suddette aliquote;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, esprime parere favorevole di legittimità di cui all'art. 49/bis della L.R. 07.12.1998 n. 54;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2023:

IMU

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,0 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Aree edificabili	7,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6 per mille
Altri fabbricati	7,6 per mille

3. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
4. di confermare che, ai sensi dell'art. 15*bis* D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2023.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmati.

IL SINDACO
F.to ABRAM GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. TANGO Edoardo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all'albo Pretorio di questo Comune il **30/11/2022** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al **14/12/2022**, ai sensi dell'art. 52bis della L.R. 07/12/1998 n. 54.

DOUES, lì 30/11/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. TANGO Edoardo

ESECUTIVA il **30/11/2022** ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 07/12/1998 n. 54.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. TANGO Edoardo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

DOUES, lì 30/11/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. TANGO Edoardo**